

ancor prima dell'approvazione dei programmi di liquidazione della società la applicazione della deroga alla sospensione dei pagamenti ricorrendo le condizioni previste dell'art. 5 comma 4 del citato D.L. n.362/1992⁶.

- 8) Risulta di non facile comprensione, anche alla luce di quanto sopra esposto, l'affermazione del Commissario liquidatore EFIM contenuta nella relazione del 10 luglio 2000 secondo la quale gli accordi transattivi intercorsi per il rimborso del finanziamento estero hanno consentito alla liquidazione di pagare una somma inferiore a quella che sarebbe risultata applicando la legge 33/93 che - ex art. 6 comma 4 e 5 - imponeva alla liquidazione di ripagare alle banche creditrici, oltre al capitale nella divisa pattuita, gli interessi contrattuali.

Al contrario il comma 5° dell'art. 6 della legge n. 33/93 prevede che l'ente soppresso e le società controllate non sono tenute a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denominate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamento o di ritardi sui pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1.

- 9) Nella citata lettera del Commissario liquidatore EFIM del 10 luglio 2000 viene testualmente affermato che "il valore nominale degli *swaps* alla data del primo decreto EFIM risulta negativo per circa 55 miliardi di lire, determinando pertanto una posizione di debito a carico di Nuova Safim verso le controparti *swap* e che, alla data del secondo decreto EFIM, la svalutazione della lira rispetto alle divise estere di denominazione dei contratti intervenuta nei cinque mesi successivi alla data del primo decreto, determinava una posizione di "presunto" credito a favore di Nuova Safim di circa 170 miliardi di lire, sempre in termini di valore nominale. Tale importo può essere considerato rappresentativo del costo

⁶ Nella relazione di uno dei componenti il Comitato di sorveglianza allegata al verbale di detto organo della seduta del 13 novembre 2000 viene enunciata la possibilità di mantenere in vita i contratti di *swap* attraverso questo sistema.

che la Liquidazione avrebbe dovuto sostenere per ricostruire, al 19/12/1992, le coperture cambistiche del debito estero.

Tale rilievo conforta e fonda la linea di gestione fin dall'inizio seguita dalla Liquidazione - condivisa e sostenuta dal Ministero del Tesoro - ispirata alla ricerca e all'uso sia pur strumentale di una soluzione giudiziale che riconoscesse i condizionamenti normativi quale elemento di impedimento dei pagamenti dovuti alla Nuova Safim sui contratti *swap* nel periodo intercorrente tra il primo e il secondo decreto EFIM e consentiva una trattativa con le suddette banche nelle quali potevano anche opporsi in riconvenzione, proprio a motivo del loro comportamento nei riguardi dei contratti *swap*, diritti di rivalsa della Liquidazione".

Se tali affermazioni rispondono al vero, esse sembrano far emergere una linea gestionale intesa a far decadere i contratti di *swap*, che al momento di emanazione del primo decreto di commissariamento EFIM non erano particolarmente vantaggiosi per Nuova Safim in vista della possibilità di ottenere vantaggi almeno equivalenti attraverso le norme interne emanate con i vari decreti legge concernenti la liquidazione di EFIM, eventualmente attraverso transazioni con le controparti.

Questa linea gestionale, di per sé ambigua, si è rivelata errata e produttiva di perdite per Nuova Safim anche perché i contratti stipulati con le banche estere erano sottoposti alla giurisdizione di stati esteri.

Questi comportamenti sembrano poi essere alla base dell'esito negativo del contenzioso con Sakura Bank presso una Corte inglese.

Come è stato detto nella precedente relazione a seguito di una approfondita analisi effettuata dal difensore inglese in sede di appello di Nuova Safim appare assai improbabile l'esito positivo nel merito della controversia per questa società⁷.

- 10) Le conclusioni alle quali perviene nella propria lettera il Commissario liquidatore fanno riferimento ad una consulenza appositamente

⁷ Le previsioni di esito vittorioso della vertenza inizialmente effettuata dal consulente di Nuova Safim erano fondate su analisi del barrister inglese da questi prescelto per la difesa dell'ente ed il cui comportamento è stato successivamente definito dallo stesso consulente come deontologicamente scorretto oltreché come professionalmente incapace.

conferita al prof. Mottura. Peraltro le analisi di questo consulente non hanno a fondamento il riscontro in termini reali degli effetti che avrebbero prodotto ciascun contratto di *swap* e quanto effettivamente ha corrisposto Nuova Safim alle banche finanziatrici in assenza di copertura, ma sono fondate su raffronti con serie storiche e con elementi extra-contabili. Esse perciò non sono significative rispetto ad una situazione gestionale pregressa ed ormai accertabile in termini reali. Essa comunque non apporta nessun elemento utile ai fini della gestione di Nuova Safim e rappresenta, perciò, una spesa del tutto inutile per EFIM.

Va a questo punto ricordato, anche a fronte di affermazioni del Commissario liquidatore intese a trascurare i costi per consulenze e spese del contenzioso⁸, che dette spese debbono essere attentamente valutate sia sotto il profilo della necessità per l'Ente sia nel rapporto costo-benefici.

Va, infatti, posto in evidenza che per il periodo dal 17 luglio 1997 al 31 dicembre 1999 EFIM ha effettuato pagamenti per i detti titoli per circa 50 miliardi di lire, oltre l'IVA.

⁸ Nella più volte citate lettere del 1° luglio 2000 viene testualmente affermato che per le vicende giuridiche di Nuova Safim non si è verificato nessun maggior costo salvo le spese di giudizio.

I conti correnti bancari

Nella seduta del 13 novembre 2000 il Comitato di sorveglianza dell'EFIM ha preso atto che a detta data è in essere per l'Ente un solo c/corrente bancario con la Banca di Roma, avente un saldo attivo di 6,8 miliardi di lire e per il quale viene corrisposto un tasso attivo del 4%.

Risulta così superata la situazione esposta nelle precedenti relazioni della Corte dei conti, nelle quali venivano poste in evidenza anomalie verificatesi nella ripartizione delle somme riscosse da EFIM tra Tesoreria Centrale dello Stato e sistema bancario, presso il quale venivano depositate somme eccedenti la necessità di immediata utilizzazione e talora a tassi di interesse attivi di gran lunga inferiori a quello di mercato.

In particolare nella più recente relazione la Corte focalizzava la propria osservazione sui tempi di permanenza sull'apposito conto corrente infruttifero aperto, ai sensi dell'art. 5 comma 70 del D.L. 487/92 e successive modificazioni, presso la Tesoreria dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione degli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa DD.PP. al Commissario liquidatore e tutte le disponibilità di spettanza dell'Ente soppresso.

L'osservazione riguardava in modo specifico, come fatto di assoluta rilevanza oggetto di attenzione del Collegio sindacale dell'epoca, l'accredito presso COMIT di ben 2.000 miliardi di lire giacenti presso la Tesoreria Centrale dello Stato e non immediatamente utilizzati.

In più occasioni e da ultimo in una lettera in data 27 luglio 1999 indirizzata al Ministero del Tesoro e trasmessa anche agli organi di controllo, il Commissario liquidatore ha sostenuto che sussistevano ragioni imposte dal processo liquidatorio di tenere presso il sistema bancario detta somma e ha contestato l'esistenza di un pregiudizio per l'erario conseguente a detto comportamento.

In proposito va ribadito che il deposito presso la Tesoreria Unica della somma innanzi indicata è un preciso obbligo di legge essendo preordinato a contenere l'indebitamento dello Stato oltreché una regola di corretta gestione.

D'altro canto il prelevamento di somme dalla Tesoreria Unica in coincidenza di pagamenti da effettuare non presentava all'epoca alcuna

remora che potesse ritardare i pagamenti stessi, peraltro non a carattere di assoluta urgenza.

Quanto al pregiudizio per l'Erario, costituito dal differenziale tra interessi attivi corrisposti dalle banche ed interessi passivi pagati per l'indebitamento dello Stato, va ricordato che il rendimento medio dei titoli di Stato nel periodo considerato si attestava intorno al 12 per cento (B.O.T. emissione 21 maggio 1993, 11,48% - C.C.T. emissione 17 maggio 1993, 13,45%) mentre COMIT riconosceva sulla suddetta somma l'interesse del 7,25%.

Ora il differenziale come sopra indicato attesta il correlativo pregiudizio per l'erario per la sola partita innanzi indicata e senza considerare le ulteriori somme tenute presso il sistema bancario anziché presso la Tesoreria Unica⁹.

Per quanto riguarda i tassi di interessi corrisposti su taluni conti correnti bancari appare inutile ripetere analisi che risultano chiaramente dalla lettura della precedente relazione e che sono stati oggetto di specifiche, ripetute osservazioni del Collegio sindacale¹⁰.

⁹ Va incidentalmente considerato che nella seconda metà del 1993 il rendimento dei titoli di Stato era in calo: infatti il rendimento dei B.O.T. emessi il 30 settembre 1993 è stato del 9,29% e per quelli emessi il 15 ottobre 1993 del 9,08% e cioè di circa due punti inferiore al rendimento dei buoni emessi il 30 giugno 1993 e di circa due punti e mezzo rispetto alla precedente emissione. Analoga differenza percentuale vi è stata nei rendimenti fra C.C.T. emessi il 17 giugno 1993 (12,23%) e quelli emessi il 20 ottobre 1993 (9,29%). Si pensi che per ogni punto percentuale sulla somma di 2.000 miliardi di lire il peso degli interessi è pari a 20 miliardi di lire ad anno.

¹⁰ Si riportano significativi stralci di verbali di detto organo:

Verbale n° 5 dell'1/12/92

Data la consistenza del saldo di detto conto (BCI - Roma) al 25/11/92 il Collegio suggerisce che le ulteriori anticipazioni -sempre salvaguardando la correttezza dei pagamenti - siano contenute allo stretto necessario, tenendo conto degli oneri che le somministrazioni in rassegna comportano a carico del bilancio dello Stato anche in termini di interessi passivi sul debito pubblico.

Il Collegio chiede, inoltre, che sulle eventuali giacenze presso le banche siano negoziate le migliori condizioni di mercato.

Verbale n° 10 del 20/3/93

Presso la Banca Commerciale Italiana - Roma conto n° 463103/02/82, a fronte di complessive L/Miliardi 582 sono stati utilizzati L/miliardi 380,4; pertanto il conto stesso presenta un saldo di L/Miliardi 201,6.

Il Collegio in merito al saldo risultante presso la Comit, ricorda l'opportunità di evitare, quanto più è possibile, la giacenza di forti somme presso il sistema bancario.

Verbale n° 11 dell'11/5/93

Il Collegio prende visione dell'elaborato relativo alle disponibilità dell'Ente, aggiornato al 5/5/93, che evidenzia un residuo saldo creditore presso il c/c intrattenuto con la BCI - Roma della cospicua somma di Lit. 147.239.088.257 proveniente dal giroconto della Cassa della Tesoreria centrale dello Stato effettuato in data 19/3/93.

A questo riguardo il Collegio deve richiamare l'obbligo di cui all'art. 5 - comma 7 della Legge 33/93 per il quale le somme a qualsiasi titolo affluite presso l'Efim debbono permanere nell'apposito conto corrente infruttifero presso il Tesoro dello Stato; nei c/c bancari dell'Efim le somme debbono rimanere il tempo strettamente necessario ai fini della loro destinazione.

Verbale n° 12 del 1/6/93

...Il Collegio Sindacale deve ribadire ancora una volta che il sistema bancario di cui si serve l'Efim deve rappresentare un sistema di "transito" e non di "deposito".

Verbale n° 14° del 3/7/93

Dopo un puntuale richiamo all'art. 5 - comma 7 della legge 33/93

...l'Erario dello Stato, che, ai sensi della legge, sostiene gli oneri della liquidazione, viene in qualche misura agevolato dalla materiale disponibilità nella tesoreria centrale ed a costo zero, delle somme relative alla suddetta liquidazione per la parte non immediatamente necessaria a realizzarla...

E più oltre

.... Sennonché con lettera CL 562/93 del Commissario Liquidatore datata 31 maggio c.a. è stata impartita la disposizione di trasferire dal c/c infruttifero più volte menzionato ad un c/c bancario Comit, intestato all'Efim, l'eccezionale somma di 2.000 miliardi provenienti dalla Cassa DD.PP.. Da un estratto conto provvisorio della suddetta Comit emerge che i 2.000 miliardi hanno valuta, in favore dell'Efim in liquidazione 28 giugno e che, ad oggi sono stati erogati solo 150 miliardi: il saldo del conto, tenuto conto delle somme ivi giacenti in precedenza, è pari, in data odierna, a lire 1.872.990.061.055.

Il Collegio manifesta le proprie perplessità su quanto accaduto, segnala la necessità di fare riaffluire al c/c infruttifero, presso la Tesoreria Centrale dello Stato le somme non immediatamente necessarie alle operazioni di liquidazione e chiede di conoscere se con la Comit sono state negoziate migliori condizioni di tasso e di valuta, attesa l'eccezionale rilevanza della somma trasferita a quella banca medesima.

Verbale n° 15 dell'8/7/93

In questo verbale si trascrive una lettera del 6/7/93 che il Commissario liquidatore indirizza ai membri del Collegio dalla quale stralciamo:

... Tuttavia mi adeguerò al loro rilievo e provvederò a versare alla Tesoreria le somme non necessarie al momento al pagamento dei creditori ai quali deve essere corrisposto un acconto. Ammaestrato dalla esperienza e adeguandomi al mutamento da loro richiesto...

Verbale n° 20 del 4/8/93

Vengono trascritte una lettera che il Commissario indirizza in data 7/7/93 al Ministro del Tesoro e la conseguente risposta dello stesso al liquidatore in data 15/7/93 dalla quale si riporta:

... Premesso quanto sopra, le comunico che al predetto Ente è consentito pertanto di mantenere presso il sistema bancario il suindicato importo di 1.500 miliardi, sempreché il relativo utilizzo avvenga con immediatezza come da lei precisato.

Dovrà pertanto essere riversato in Tesoreria l'importo di 500 miliardi che potrà essere successivamente utilizzato in relazione alle effettive necessità di ulteriori erogazioni.

Nello stesso verbale:

...il Collegio deve segnalare l'anomala circostanza dell'eccesso di liquidità nel sistema bancario, nella complessiva misura di 1.183.009 milioni e la necessità di riaffluire al c/c infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato le somme immediatamente necessarie alle esigenze del liquidatore.

Il Collegio chiede di conoscere, inoltre, quale sia il tasso praticato dalle due banche qui utilizzate e quali iniziative siano state adottate affinché tale tasso tenga nel debito conto l'inusitata ed esorbitante misura delle giacenze. Ciò, anche in relazione a quanto detto nel corso dell'incontro col Commissario liquidatore avvenuto nello studio del Prof. Predieri lo scorso 8 luglio, viene particolarmente segnalato al Dr. Aiello.

Verbale n° 21 del 15/9/93

... Il Collegio rileva che il saldo del conto Comit è alla data del 6/9/93 di lire 1.104.133 milioni e reitera quanto già segnalato nel verbale precedente del 4/8/93.

Verbale n° 22 del 13/10/93

Nel quale si prende atto di una lettera del 5/10/93 della BCI e rileva:

... Il Collegio deve manifestare le proprie perplessità sul complessivo andamento della questione "c/c infruttifero di tesoreria", anche nella considerazione che il Ministro del Tesoro,

3. - Conclusioni

1.1. La gestione commissariale EFIM ha ormai portato a conclusione le operazioni essenziali per le quali è stata posta in essere. Sia EFIM che le società del gruppo non svolgono più attività di impresa, non gestiscono e non hanno la proprietà di imprese.

Rimane sostanzialmente in essere soltanto la gestione di un assai rilevante contenzioso.

1.2. In questo quadro nella legge finanziaria per il 2001 è stato inserito un articolo che prevede l'accorpamento delle società del gruppo in cinque società, in modo da rendere più snella e meno onerosa la gestione.

La semplificazione delle strutture societarie prevista da detta norma si pone in alternativa con la proposta formulata dalla Corte nella precedente relazione di trasferire la titolarità della liquidazione EFIM e delle società in l.c.a. da questa totalmente possedute in capo all'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti dal Ministero del Tesoro, per legge competente allo svolgimento di procedure liquidatorie.

In questa situazione non è possibile valutare il costo complessivo della liquidazione, che prevedibilmente proseguirà per almeno un altro decennio.

2.1. Momento centrale per l'attivazione del programma di liquidazione del gruppo EFIM è stato la cessione a Finmeccanica delle società operanti nel settore Difesa ed aerospaziali.

con la sua nota del 19 luglio c.a. aveva utilizzato il mantenimento presso il sistema bancario di 1.500 miliardi "sempreché il relativo utilizzo avvenga con immediatezza (v. verbale n° 20, punto 4).

Il Collegio dunque osserva che è sembrata mancare una gestione finanziaria delle somme in rassegna e che è assolutamente necessario rinegoziare con Comit e Banca di Roma i tassi sopra riportati, nonché provvedere a far riaffluire sul c/c infruttifero le disponibilità non immediatamente utilizzabili.

Verbale n° 23 del 16/11/93

... i Sindaci prendono atto che in data 18 ottobre u.s. il Commissario liquidatore ha impartito alla Comit l'ordine di restituire, al c/c infruttifero presso il Tesoro, la somma di lire 409 miliardi ed alla banca di Roma l'ordine di trasferire, al medesimo c/c infruttifero, l'ulteriore somma di lire 49 miliardi.

Detta cessione aveva dato luogo ad un complesso contenzioso tra EFIM e Finmeccanica, ampiamente ed articolatamente illustrati nella precedente relazione.

2.2. La vicenda si è conclusa con una transizione tra le due società, il cui contenuto è stato illustrato nella precedente relazione.

Il contratto di transazione, la cui stipula è stata autorizzata con decreto del Ministro del Tesoro del 1° marzo 1999, è diventato operativo in data 31 marzo 1999, sotto la quale si sono verificati tutti gli eventi posti a condizione di efficacia dell'accordo transattivi.

E' stato anche dato dalle parti adempimento alle obbligazioni contrattuali.

2.3. La Corte ribadisce l'apprezzamento positivo dato sulla conclusione del contenzioso attraverso un sempre auspicato accordo transattivo.

Rimangono però fermi tutti i giudizi critici già formulati nelle precedenti relazioni sui motivi del sorgere e del permanere del contenzioso, con particolare riguardo ai contenuti ed alle modalità contrattuali nonché alle ambiguità di disposizioni normative d'urgenza.

Questi fatti hanno dato luogo a rilevanti spese per l'erario, aggiuntivi rispetto a quelli propri della vicenda, e ad una scarsa trasparenza delle operazioni di trasferimento.

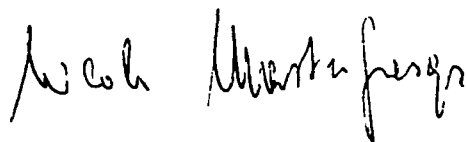
In particolare vanno posti in rilievo i costi del contenzioso (contributi, parcelle per i legali, consulenze) nonché i costi aggiuntivi per la costituzione della società Armamenti e Aerospazi e per il trasferimento a detta società a valore di libro dei materiali bellici non più forniti per vicende internazionali ad Irak, Iran, Libia e Stati sudamericani.

3.1. A completamento delle considerazioni esposte nella precedente relazione, è stato definitivamente chiarito che Nuova Safim, e conseguentemente Efim, ha subito perdite per 432,1 miliardi di lire per operazioni di finanziamento estero non coperte da contratti di *swap*, che hanno posto a carico della società gli effetti delle svalutazioni della lira rispetto alle valute estere.

3.2. Sono stati ricondotti nei limiti della dimensione gestionale di EFIM i depositi in conti correnti bancari.

Va peraltro ribadito che il trasferimento di una somma di 2.000 miliardi di lire dal conto corrente infruttifero intestato ad EFIM, aperto presso la Tesoreria dello Stato, a conto corrente bancario per essere utilizzato non immediatamente ma nell'arco di mesi ha comportato un pregiudizio per l'erario di notevole entità.

3.3. EFIM ha pagato sino al 31 dicembre 1999 circa 50 miliardi di lire, oltre l'IVA, per consulenze e spese legali. Va ribadita la necessità di adeguata valutazione delle esigenze dell'Ente nell'acquisizione delle consulenze ed in ogni caso del rapporto costo-benefici della spesa per esse sostenuta.



PAGINA BIANCA

**ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA
(EFIM)**

RELAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE AL 31 DICEMBRE 1998

PAGINA BIANCA

Roma, 31 dicembre 1998

RELAZIONE DEL COMMISSARIO
LIQUIDATORE DELL'EFIM AL 31.12.1998

- 1.- Introduzione.
- 2.- Quadro delle vendite Efim
- 3.- Arbitarti Efim - Finmeccanica
- 4.- Rapporti fra Efim – società in l.c.a. già Efim e
Finmeccanica (Transazione)

* * * * *

Il Commissario liquidatore presenta ai Ministri competenti la relazione sullo stato di attuazione del programma a norma dell'art. 4. comma 15, del D.L. N. 487/92, convertito con modificazioni in l. 33/93, e approvato con Decreto Interministeriale 945279 del 21.1.1993.

* * * * *

1.- INTRODUZIONE.

Le procedure di dismissione delle società dei comparti del ferroviario e dell'alluminio sono terminate con il 1997. Tuttavia, già alla fine del 1996 le vendite della liquidazione potevano considerarsi esaurite per 113 società su 114: rimaneva infatti da vendere solo Eurallumina per la quale era apparso preferibile mantenere i contratti di lavorazione di materie prime per conto terzi in corso che assicurano il mantenimento pieno dell'occupazione che oggi interessa circa 500 persone, chiedendo di procrastinare la vendita sino all'esaurimento. La vendita di Eurallumina si è conclusa in data 23 dicembre 1997 con la sottoscrizione del contratto con i soci minoritari Glencore e Comalco. Perfezionata la vendita, Alucasa è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa su proposta del Commissario liquidatore Efim, in data 21 gennaio 1998 con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato sulla G.U..

Restava quindi da chiudere il contenzioso con Finmeccanica il che è avvenuto per la parte sostanziale delle pattuizioni fra gli interessati in data 16 giugno 1998 con l'accettazione da parte di Efim, Sistemi e Spazio, Aviofer, Oto Breda Finanziaria e Finanziaria Ernesto Breda della proposta di transazione formulata da Finmeccanica il 16 giugno 1998, anche se l'efficacia dell'accordo è sospesa in attesa delle autorizzazioni prescritte dalla legge fallimentare, tuttora mancanti.

2.- Quadro delle vendite Efim.

Le società direttamente e indirettamente possedute dall'Efim individuate con decreto del Ministro del Tesoro n. 762480 del 28.12.1992 sono 114. Sono state cedute o liquidate tutte le 114 società.

La situazione è la seguente con aggiornamento al 31 dicembre anche per quanto riguarda l'ammontare delle vendite; per comodità di lettura viene ripetuto un quadro generale:

- sono state vendute tutte le società del settore difesa e aerospaziale (28 società a Finmeccanica con contratto del 30.12.94 per un prezzo che è oggetto di controversia arbitrale che deve ritenersi tuttora in corso stante il mancato rilascio dell'autorizzazione del Ministero del Tesoro prescritta per legge in relazione all'accordo transattivo Efim-Finmeccanica che, appena approvato, porrà fine anche a questa controversia);
- tutte le azioni delle società del settore vetro sono state cedute con contratto del 19 luglio 1993 a Pilkinton-Techint (23 società; la liquidazione ha incassato per la vendita della STV lire 210.000.000.000);
- le azioni della società OTO BREDASUD sono state cedute con contratto del 21 luglio 1993 alla Fissore s.r.l., al prezzo di 3 mdl. con piano industriale mentre le azioni della società ITTICA UGENTO sono state cedute al prezzo di 1,5 mdl., con accollo debiti per un valore di 3,680 mdl..

- sono state trasferite a Finmeccanica le azioni delle società del comparto ferroviario con effetto dal 15 gennaio 1997; e cioè Aviofer, BCF, Avis, CPA Sud, Bredamenarinibus, Cometra, previa ricapitalizzazione mediante conversione di crediti infragruppo in capitale, fornita delle debite autorizzazioni, al prezzo di 38,3 mdl. salvo conguaglio;
- in data 4 aprile 1996 è stato stipulato il contratto per la vendita della CESIC S.p.A. alla S.P.I. del gruppo I.R.I., al prezzo di 1,5 mdl;
- la cessione delle azioni del Tubettificio Europeo da Alumix ad M.B.O. ha avuto luogo in data 31 luglio 1996, al prezzo di 12 miliardi con accollo debiti per 16 miliardi e piano industriale per mantenimento impianti e continuità produttiva per 5 anni;
- la COMITAL S.p.A. è stata ceduta con contratto del 31 ottobre 1996 a SAIAG ed Efibanca al prezzo di 38,5 mld. con accollo debiti per 40 mld. e piano industriale per mantenimento impianti, continuità produttiva e investimenti per 20 mld.
- in data 23 dicembre 1997 il 52,1% del capitale sociale di EURALLUMINA ed il magazzino sono stati ceduti a Comalco e Glencore per il prezzo di USD 24.700.000.

Sono stati ceduti i cespiti aziendali delle seguenti società: